

Allegato 1

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA
DENOMINATO DORMITORIO PERMANENTE
periodo 15 luglio 2023 - 30 aprile 2026

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi a soggetti accreditati per la gestione di un Centro di accoglienza notturna denominato “**Dormitorio permanente**”. Il Dormitorio permanente è un servizio residenziale aperto tutto l'anno che accoglie con carattere di temporaneità, nelle fasce orarie serali e notturne, persone adulte, prive di adeguata sistemazione abitativa e senza dimora. E' finalizzato, attraverso l'ospitalità notturna, ad offrire interventi per il soddisfacimento di bisogni primari ma anche un contesto relazionale significativo orientato al recupero e al potenziamento delle risorse psico-fisiche verso la fuoriuscita dalla vita in strada. L'accoglienza prevede la collaborazione con la rete dei servizi presenti sul territorio provinciale. L'accesso al servizio avviene attraverso lo Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora o, in situazioni di emergenza, su invio delle forze dell'ordine, del servizio sanitario o dell'Unità di Strada. La durata dell'accoglienza è di breve termine e definita dai criteri di assegnazione dei posti letto contenuti nel Documento di Sintesi relativo al funzionamento dello Sportello disponibile alla pagina web dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19. In alcuni casi sono previsti periodi di accoglienza più lunghi congruenti con le esigenze progettuali di ciascun ospite così come concordate nei percorsi di presa in carico individuali. Durante il periodo invernale, i Soggetti Gestori di Dormitori permanenti, in accordo con la Provincia, aumentano i posti letto, alle condizioni indicate all'art. 11. La struttura destinata a tale tipologia di servizio è quella indicata all'art. 11, comma 1, messa a disposizione dall'ente pubblico.

2. Il servizio di cui al comma 1 è disciplinato, negli standard minimi, dalla scheda 2.5 del “Catalogo dei servizi socio-assistenziali” vigente, di seguito Catalogo.

3. Gli standard minimi del Catalogo sono integrati con quanto stabilito dal presente Bando all'art. 10 con riferimento agli obblighi di servizio pubblico richiesti al soggetto destinatario del contributo.

4. Il servizio oggetto del presente Bando è rivolto a persone senza dimora adulte in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in

condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nella relativa scheda del Catalogo. Il presente Bando non si rivolge a persone richiedenti protezione internazionale. Per le esigenze di prima accoglienza il richiedente protezione internazionale è accolto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 142 del 2015, nei centri governativi di prima accoglienza secondo i criteri di ripartizione regionale dei posti di accoglienza programmati dal Tavolo di coordinamento nazionale presso il Ministero dell'interno.

Art. 2

Requisiti dei soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione del Dormitorio permanente di cui all'art. 11 i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per analogia e in quanto compatibili;
- b) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento, ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”), per l'aggregazione funzionale “Età adulta/Ambito residenziale”;
- c) aver maturato un'esperienza di almeno 2 anni, anche non continuativi, entro i 10 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione di servizi di accoglienza residenziale in favore di persone adulte.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione del Dormitorio permanente di cui all'art. 11:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 2;
- b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
- c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'art. 1 del presente Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 4

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo per la gestione del Dormitorio permanente di cui all'art. 11 è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito "struttura competente") nel periodo compreso **tra il giorno 31 maggio e il giorno 22 giugno 2023**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI UN DORMITORIO PERMANENTE".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa

ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.

3. Nella domanda di contributo, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara di accettare gli obblighi di servizio pubblico come riportati all'art. 10;

4. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19:

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 3, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) un progetto ripartito in n. 5 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato nell'Allegato 1.1 al presente Bando.

Art. 5

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 4;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 4;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2.

Art. 6

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19.

Art. 7

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente Bando è la dirigente del Servizio Politiche sociali.

Art 8

Procedimento

1. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento di cui all'art. 7, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande secondo quanto previsto all'art. 5.

3. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande - **alle ore 9 presso la sede del Servizio Politiche sociali** - la Provincia, **in seduta pubblica**, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione saranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni dalla nomina.

5. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

6. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

7. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, una graduatoria di merito dei soggetti proponenti, che va comunicata ai soggetti proponenti che avranno ottenuto il punteggio più alto e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19.

8. Il soggetto proponente che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

9. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà agli interessati l'esito delle verifiche.

10. La Provincia, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 8, individua i contenuti definitivi delle Convenzioni di cui all'art. 12, valorizzando le proposte migliorative indicate nei progetti presentati dai soggetti assegnatari in sede di partecipazione al procedimento e sottoponendole preventivamente agli stessi, e approva gli schemi definitivi di Convenzione che saranno comunicati ai soggetti assegnatari.

Art. 9

Valutazione dei progetti, approvazione e utilizzo delle graduatorie

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri e della modalità contenuti nell'Allegato 1.1.

2. Con i soggetti assegnatari del contributo, di seguito Soggetti Gestori, sarà stipulata la convenzione di cui all'art. 12.

3. In caso di ulteriore fabbisogno, individuato con deliberazione della Giunta provinciale previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale, che richiede la realizzazione di ulteriori Dormitori permanenti o in caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore assegnatario, potranno essere finanziati ulteriori soggetti risultati comunque idonei, mediante scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui tale procedura risulti comunque insufficiente a coprire il fabbisogno, la Provincia può riaprire i termini per la selezione e il finanziamento di nuovi Soggetti Gestori.

Art. 10

Obblighi di servizio pubblico da assicurare per il Dormitorio permanente

1. In riferimento alla gestione del Dormitorio permanente, il Soggetto Gestore selezionato sulla base degli articoli precedenti dovrà assolvere i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura dalle 19.00 alle 8.00 tutti i giorni della settimana compresi i festivi per 365 giorni all'anno, con la presenza di due operatori nell'orario di accesso alla struttura della durata di un'ora e mezza, che avviene di norma dalle 19.00 alle 20.30;
- b) ospitalità residenziale notturna/ pernottamento;
- c) pronta accoglienza della persona;
- d) servizi igienici e docce;
- e) fornitura biancheria letto/bagno;
- f) fornitura prodotti per l'igiene personale;
- g) deposito bagagli per la durata del periodo di accoglienza;
- h) presidio notturno con operatore;
- i) prima colazione;
- j) servizio di lavanderia;
- k) attività di sostegno e accompagnamento educativi individualizzati;
- l) ascolto, relazione, orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi;
- m) rispetto delle modalità di accesso tramite sportello per l'accoglienza;
- n) collaborazione con il Soggetto Gestore che sta svolgendo funzioni di coordinamento operativo dello Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora (di cui all'Allegato 4, art. 18 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022) nelle funzioni connesse all'assegnazione dei posti letto, anche attraverso la messa a disposizione di personale nel rispetto di quanto previsto dal Documento di sintesi pubblicato nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19 e/o in ogni caso in modalità proporzionata al numero di posti letto a disposizione: almeno 5 ore settimanali per il Soggetto Gestore di ciascun Dormitorio permanente;
- o) coinvolgimento del volontariato.

2. Il Soggetto Gestore garantisce, in caso di subingresso nel finanziamento del Dormitorio permanente, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione degli stessi, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.

Art. 11

Struttura del Dormitorio permanente

1. Per il Dormitorio permanente oggetto del presente Bando, è messo in disponibilità dalla Provincia l'immobile sito in Trento, Via Lungadige San Nicolò n. 12 (p.ed. 2100/1 C.C. Trento), denominato "Casa San Giovanni", avente capienza complessiva di 30 posti letto, incrementabili, nel periodo invernale, fino ad ulteriori 20 posti letto, allestibili nelle pertinenze all'interno di idonei moduli abitativi temporanei; tale incremento è condizionato al reperimento e allestimento di tali strutture da parte della Provincia o del Soggetto Gestore, previo specifico accordo e sulla base della disponibilità di risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Tali moduli abitativi temporanei potranno essere adibiti, nel resto dell'anno, per rispondere alle eventuali necessità o soddisfare esigenze che possono manifestarsi nell'ambito della gestione del sistema di accoglienza provinciale.

2. La struttura di cui al comma 1 viene messa a disposizione a titolo gratuito al primo Soggetto Gestore individuato secondo l'ordine della graduatoria.

3. Nel limite del fabbisogno complessivo massimo di posti letto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, la Provincia, anche in accordo con altri enti pubblici e fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie sul bilancio provinciale, si riserva la possibilità di aumentare i posti letto, nei limiti della ricettività, nonché di sostituire in qualunque momento le strutture di cui al comma 1, anche utilizzando eventuali strutture messe a disposizione dal Soggetto Gestore, oppure di metterne a disposizione altre aggiuntive. La gestione delle ulteriori strutture sarà affidata al Soggetto Gestore disponibile iscritto nella graduatoria. In caso di più Soggetti Gestori disponibili, si segue l'ordine di iscrizione alla suddetta graduatoria.

Art. 12 ***Convenzione***

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 13, comma 1, il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando (Allegato 1.2). La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del Soggetto Gestore assegnatario del contributo eventualmente declinando e implementando quanto previsto all'art. 10;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- d) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- e) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- f) il trattamento dei dati personali;
- g) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

Art. 13

Durata e budget complessivo

1. Gli importi complessivi a disposizione per la gestione del Dormitorio permanente sono riferiti ad un periodo di attività che decorre dal 15 luglio 2023 e termina il 30 aprile 2026.
2. Successivamente all'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 9, è possibile dare avvio ai servizi a decorrere dal 15 luglio 2023, anche nelle more della sottoscrizione delle convenzioni.
3. L'importo complessivo massimo a disposizione, riferito al periodo di cui al comma 1, per la gestione del Dormitorio di cui all'art. 11, c. 1, ammonta complessivamente ad euro 976.000,00, di cui Euro 144.000,00 riferiti alla gestione di n. 20 posti letto per i 6 mesi invernali, per i quali è riconosciuto un importo annuo pari a 2.400,00 euro per ciascun posto letto occupato su invio dello Sportello. Relativamente al primo anno di attività (dal 15 luglio 2023 al 31 dicembre 2023), l'importo massimo a disposizione è pari a euro 153.600,00, di cui Euro 16.000,00= riferiti alla gestione di n. 20 posti letto invernali. Per gli anni 2024 e 2025, l'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 345.600,00, di cui euro 48.000,00 riferiti alla gestione di n. 20 posti letto invernali. Per l'ultimo anno di attività (dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026), l'importo massimo a disposizione è pari a euro 131.200,00, di cui euro 32.000,00 riferiti alla gestione di n. 20 posti letto invernali.
4. L'importo massimo dei contributi riferiti al primo anno e conseguentemente quelli complessivi, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.

Art. 14

Spese ammissibili per i Dormitori permanenti

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:
 - A) Spese direttamente imputabili al servizio:
 - 1) spesa per personale educativo e di coordinamento;
 - 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
 - 3) spese per vitto, compreso il confezionamento dei pasti;
 - 4) altre spese per attività d'assistenza quali ad esempio: spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, spese personali dell'utente, ecc.;
 - 5) spese per pulizie dei locali: è ammesso il costo per i materiali e per l'addetto alle pulizie o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;

B) Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento;

C) Spese generali: è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari.

2. Il contributo effettivo per 12 mesi di attività per il Dormitorio permanente è determinato in sede di rendicontazione annuale riferita all'intero periodo considerato ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui all'art. 13.

3. Eventuali spese che eccedono il contributo spettante per il periodo di attività di cui all'art. 13 dovranno essere finanziate con entrate proprie.

Art. 15

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 14.

2. L'erogazione del contributo concesso per l'anno 2023 avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 45% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto: il 40% del contributo annuo concesso;
- c) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 9 e di quanto erogato in precedenza.

3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del comma 2, da presentarsi dopo il 15 luglio 2023, va allegata una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività.

4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera b) del comma 2, da presentarsi dopo il 1° ottobre 2023, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio attività e fino al 30 settembre 2023, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo.

La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera b).

5. L'erogazione del contributo annuale riferito al 2024 e 2025, avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
- c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 9 e di quanto erogato in precedenza.

6. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 5, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.

7. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del comma 5, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

8. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del comma 5, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

9. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 2, lettera c) e al comma 5, lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.

10. L'erogazione del contributo concesso per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: l'85% del contributo annuo concesso;
- b) saldo del contributo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma

12 e di quanto erogato in precedenza.

11. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 10, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.

12. Alla domanda di liquidazione di contributo di cui al comma 10, lett. b), da presentarsi entro il 31 agosto 2026, vanno allegati un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 aprile al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 8 e riferito all'intero periodo di attività, una relazione illustrativa sull'attività realizzata, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'art. 4, del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg.

13. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 19 del Bando.

14. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

15. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

16. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 14 del presente Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

17 Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

18. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 17

Variazioni delle tipologie di accoglienza notturna

1. La struttura indicata all'art. 11, messa a disposizione dalla Provincia al momento della sottoscrizione delle Convenzioni, può essere successivamente adibita, su iniziativa della Provincia o previo accordo con la stessa, a tipologie diverse di servizio rispetto a quella originaria indicata all'art. 1 o tra quelle indicate nell'Allegato 4, art. 1, comma 1, lett. b) e c) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022 o a varianti delle stesse o a tipologie nuove rientranti in ogni caso nella fattispecie di "Centro di accoglienza notturna" descritta nel Catalogo.

Art. 18

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 3 mesi.

4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

5. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. 19
Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali: PEC serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.

2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it. Dopo la chiusura del procedimento disciplinato all'art. 8, il sito web contenente gli atti relativi al presente Bando potrà subire variazioni a seguito dell'implementazione del sito web ufficiale della Provincia.